

INPS

DETERMINAZIONE n. 179 del 19 DIC. 2018

Oggetto: convenzione tra INPS e Ministero della Giustizia per la sistemazione delle posizioni assicurative e la definizione delle pratiche di natura pensionistica

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il quale prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

Preso atto che gli iscritti alle gestioni pubbliche sono circa 3,3 milioni e che per tali soggetti è necessario procedere al consolidamento del relativo estratto assicurativo al fine dell'esatta erogazione delle prestazioni correlate ai dati di riferimento oltre che per consentire agli stessi soggetti di accedere proficuamente al servizio "La mia Pensione Futura";

Visto che l'INPS, al fine accelerare le attività di sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, con le determinazioni del Direttore Generale Inps nn. P/23/2018, 3/2018, 77/2018 e l'Ordine di servizio n.3/2018, ha istituito il Progetto Nazionale "Estratto conto dipendenti pubblici" con il compito di normalizzare le posizioni assicurative dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e di quelli del Ministero della Giustizia (MIG) con la definizione delle domande di prestazioni cosiddette "ante subentro";

Preso atto che tale data è correlata a quanto previsto dall'art.2 c.3 della legge n.335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo della Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) presso INPDAP, le Amministrazioni Pubbliche *"continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione"* dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti e a quanto prescritto nella circolare INPDAP n.67/2004 e nella Circolare congiunta Ministero dell'Economia e INPDAP n.16/2011 ALL. A, d'intesa con il MIG, che hanno stabilito la cessazione dello svolgimento da parte del MIG delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti a far data dal 1° ottobre 2005;

Visto che a seguito dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'INPDAP è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all' INPS;

Preso atto che con la convenzione di cui si tratta sono regolamentati i reciproci impegni delle Parti al fine di consentire all'INPS, in via prioritaria, la lavorazione delle "domande ante subentro" (ossia presentate dagli interessati fino al 30 settembre 2005) di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi e la sistemazione delle relative posizioni assicurative nonché, successivamente, la sistemazione delle posizioni assicurative anche degli altri dipendenti MIG gestiti dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - D.O.G;

Preso atto che per l'istruttoria delle domande di prestazione, oggi giacenti presso il Ministero, è necessario che i relativi fascicoli siano a disposizione dell'INPS;

Preso atto che per tale motivo i fascicoli saranno oggetto di un'operazione di digitalizzazione da parte dell'INPS per mezzo della Società POSTEL S.p.A. nell'ambito dei servizi già previsti nell'Accordo-Quadro che la stessa Società ha sottoscritto con l'Istituto per i servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata;

Preso atto che l'INPS riconosce per la suddetta digitalizzazione a POSTEL €1,100 a documento per un massimo di 20 pagine e pertanto per le attività utili per la dematerializzazione di n. 12.150 fascicoli è previsto a carico dell'INPS un importo di euro 16.300, IVA compresa;

Preso atto che dei n. 12.150 fascicoli da digitalizzare circa il 40% è composto da oltre 20 pagine e che pertanto, il valore complessivo dell'operazione potrebbe raggiungere un massimo di 25.000 eu;

Preso atto che l'importo degli oneri per POSTEL sarà imputato sul capitolo di bilancio in uscita 5U1210029 - Spese per l'invio di posta massiva, per la gestione della corrispondenza in E/U e per i servizi di dematerializzazione;

Preso atto che dal punto di vista operativo il Ministero predisporrà i fascicoli da digitalizzare e li metterà a disposizione dell'INPS e che il programma informatico messo a disposizione da POSTEL S.p.A. certificherà in un file consultabile che resta nella disponibilità del MIG la presa in carico da parte dell'INPS dei fascicoli predisposti dal MIG stesso;

Atteso che in caso di completezza dei dati acquisiti dall'INPS inerenti alle singole domande, in base a quanto previsto in convenzione, l'Istituto subentrerà nella definizione dell'istruttoria, emissione e notifica dei relativi provvedimenti e adempimenti utili all'aggiornamento e correzione della posizione assicurativa. In caso contrario l'INPS può chiedere integrazione della documentazione al Ministero che si impegna a dare riscontro entro 15 giorni lavorativi;

Preso atto che nella convenzione in oggetto l'INPS si impegna a notificare i provvedimenti adottati in merito alla definizione delle pratiche a tutti i soggetti interessati e, in caso di prestazioni con onere a carico del richiedente, a notificare i provvedimenti e i piani di ammortamento anche agli uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che in caso di contenzioso giudiziario o richieste di riesame riguardanti provvedimenti già emessi dal Ministero prima del trasferimento della competenza all'INPS sulle singole domande, spettano allo stesso Ministero la gestione e i relativi oneri mentre spettano all'INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti i propri provvedimenti emessi in esecuzione della convenzione in argomento;

Atteso che per l'operatività della convenzione sono state previste figure di riferimento quali il *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale e il *Referente tecnico* responsabile della gestione dello scambio informativo tra le Parti;

Atteso che con riferimento alle attività previste in convenzione le Parti garantiscono di effettuare il trattamento dei dati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018 a seguito del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e di utilizzare gli stessi dati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla Convenzione in argomento;

Atteso che l'INPS, con separato atto, nominerà POSTEL S.p.A quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del sopracitato Regolamento con conseguente obbligo di effettuare il trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività allo stesso affidate in relazione alla convenzione nel rispetto delle finalità

e delle eventuali modalità che verranno impartite da INPS nonché secondo gli standard di sicurezza previsti dalla normativa;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2, del Regolamento UE/2016/679;

Preso atto che la Convenzione avrà una durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, o quella diversa necessaria alla conclusione delle attività concordate;

Preso atto che è comunque prevista la facoltà di recesso anticipato delle Parti dalla convenzione ed in tal caso, la competenza relativa alle domande c.d. ante subentro non ancora definite, sarà demandata al MIG e, di conseguenza, i relativi fascicoli digitalizzati saranno restituiti al Ministero;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare la convenzione tra INPS e Ministero della Giustizia per la sistemazione delle posizioni assicurative e la definizione delle pratiche di natura pensionistica, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

Convenzione per la sistemazione delle posizioni assicurative e la definizione delle pratiche di natura pensionistica

Tra

Il Ministero della Giustizia, di seguito denominato anche MIG, ovvero, congiuntamente all'INPS, "Le Parti", con sede in Roma, codice fiscale 97591110586, nella persona del

e

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito denominato INPS, ovvero, congiuntamente al MIG, "Le Parti", con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, nella persona del Presidente, prof. Tito Michele Boeri;

VISTI

- l'articolo 2, comma 3, della legge n.335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali ("CTPS") presso Inpdap, le amministrazioni pubbliche *"continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione"* dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti;
- la circolare dell'INPDAP n. 67/2004 e la circolare congiunta del Ministero dell'Economia e dell'INPDAP n. 16/2011 ALL. A, con cui, d'intesa con il MIG, è stata stabilita la cessazione dello svolgimento da parte del MIG delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti solo a far data dal 1° ottobre 2005;
- la residua e transitoria competenza del MIG, derivante dal citato regime convenzionale, sulle domande giacenti - quantificate in 12.150 - di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi, presentate fino al 30 settembre 2005 (d'ora in poi, "domande ante subentro") dai dipendenti del MIG - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - DOG;
- il superamento del periodo transitorio di cui al citato articolo 2, comma 3, alla luce dell'assestamento organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei

dipendenti statali, del consolidamento in capo all'INPS della gestione della stessa Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011) e della natura strettamente previdenziale della competenza a definire le domande c.d. ante subentro, con la conseguente possibilità di riconduzione, mediante atto convenzionale, all'INPS della suddetta competenza;

- l'articolo 1, comma 6 della legge n. 335/1995 che prevede testualmente: *"Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa"*;
- le determinazioni del Direttore Generale INPS nn. P/23/2018, 3/2018, 77/2018 e l'Ordine di servizio n. 3/2018 del Direttore generale con cui l'INPS, in considerazione del carattere strategico delle attività di sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, ha istituito il Progetto nazionale *"Estratto conto dipendenti pubblici"*, assegnando allo stesso specifici compiti, sia relativi alla definizione delle domande c.d. ante subentro del personale del Ministero della Giustizia, che alla conseguente sistemazione delle anomalie ed errori presenti nei conti assicurativi dei dipendenti di detto Ministero, costituendo altresì apposita Cabina di regia con compiti di coordinamento, guida e monitoraggio delle attività del Progetto;
- l'articolo 15, comma 1 della legge n. 241/1990, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica (art. 15, comma 2bis della legge n. 241/1990);
- l'articolo 7, comma 2, lett. h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto che le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati in argomento costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;
- l'articolo 50 del D.lgs. n. 82/2005 (*"Codice dell'Amministrazione Digitale"*), così come modificato dall'articolo 34 del D.lgs. n. 234/2010, secondo cui *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,*

comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”;

- Il Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni"*;
- le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID nel luglio 2013;
- l'accordo quadro per i servizi di gestione integrata della corrispondenza automatizzata tra INPS e POSTEL S.p.A., firmato il 2 maggio 2017, con scadenza al 1° maggio 2020,

CONSIDERATE

- l'interdipendenza degli adempimenti, in capo alla Parti, per la sistemazione delle posizioni assicurative e l'interesse comune delle Parti al miglioramento dei servizi per i lavoratori interessati;
- la natura strategica assegnata all'operazione di consolidamento delle posizioni assicurative del personale della pubblica amministrazione, anche alla luce dall'esigenza di estendere più rapidamente possibile alla platea dei dipendenti pubblici la possibilità di accedere al servizio di consultazione dell'estratto conto previdenziale aggiornato ed erogare di conseguenza, correttamente e tempestivamente, le prestazioni INPS;
- l'esigenza di accelerare la definizione delle domande ante subentro, con l'obiettivo prioritario di aggiornare le posizioni assicurative in costanza di rapporto di lavoro degli iscritti;
- la proficua collaborazione già avviata, nell'interesse di entrambe le Parti, tra INPS e Ministero nei mesi scorsi con l'avvenuta consegna di circa 2.500 provvedimenti adottati dal Ministero per la definizione di domande ante subentro e la successiva attività svolta dall'INPS per la sistemazione delle posizioni assicurative

Le Parti concordano quanto segue

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione le Parti avviano una collaborazione istituzionale per consentire, in via prioritaria, la lavorazione da parte dell'INPS delle domande ante subentro di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi e delle relative posizioni assicurative dei dipendenti del MIG – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, di cui in premessa. Successivamente, sulla base di liste di nominativi inviate dal MIG e secondo tempistiche da concordare, si potranno programmare iniziative volte alla sistemazione delle posizioni assicurative anche degli altri dipendenti MIG – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, saranno digitalizzati e messi a disposizione dell'INPS i fascicoli delle domande giacenti presentate al MIG fino al 30 settembre 2005; inoltre, secondo quanto indicato nell'articolo 2 della presente Convenzione, saranno messi a disposizione dell'INPS i provvedimenti reperibili già adottati dal MIG e non ancora oggetto di lavorazione da parte dell'Istituto.

Articolo 2

Consegna dei fascicoli all'Inps

1. Le domande di prestazione, oggi giacenti presso il Ministero, saranno oggetto di un'operazione di digitalizzazione da parte dell'INPS per mezzo della società POSTEL S.p.A., appositamente individuata dall'Istituto come da premesse e designata quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione.
2. Saranno oggetto di digitalizzazione i fascicoli delle pratiche presentate entro il 30/09/2005 relative a:
 - a) domande di riscatto;
 - b) domande di ricongiunzione;
 - c) domande di computo;
 - d) domande di accredito figurativo maternità e riscatto maternità ex articoli 25 e 35 del D.lgs. n. 151/2001.
3. Sarà compito del Ministero predisporre detti fascicoli e metterli a disposizione dell'INPS.
4. Le informazioni sulle domande giacenti dovranno essere indicate in un elenco informatico in formato excel che riporta nome, cognome, codice fiscale e tipologia di domanda (una colonna per ciascuno dei quattro dati sopra riportati). Tale elenco deve essere trasmesso preventivamente all'INPS via PEC.
5. I fascicoli con le informazioni necessarie alle attività di cui all'articolo 1 saranno consegnati presso i locali del Ministero secondo modalità che prevedono l'allestimento del materiale da parte del personale del MIG, con fornitura, da parte di POSTEL S.p.A., di scatole, etichette, apparecchio per la lettura ottica e

programma informatico con relativa formazione del personale interessato; l'INPS garantisce tutto quanto sia necessario per la creazione di "cover-separatori", da associare ad ogni fascicolo, che indichino nome, cognome, codice fiscale e tipologia di domanda.

6. All'atto della consegna, il programma informatico messo a disposizione da POSTEL S.p.A. certificherà in un file consultabile che resta nella disponibilità del MIG, la presa in carico da parte dell'INPS, anche per il tramite degli incaricati di POSTEL, dei fascicoli contenuti nelle singole scatole predisposte dagli uffici del MIG; a tale scopo sarà acquisita dal MIG, in segno di ricevuta, la sottoscrizione dell'addetto al ritiro dei plichi.
7. Con specifico riferimento, invece, ai decreti già adottati, gli elenchi dei dipendenti MIG a cui si riferiscono, comprensivi dei codici fiscali, saranno trasmessi direttamente all'INPS, successivamente all'invio dei fascicoli delle domande giacenti di cui ai commi 3, 4, 5 presente articolo, per accelerare l'attività di sistemazione complessiva della posizione assicurativa. Tali decreti dovranno essere consegnati dal Ministero all'INPS in formato digitale oppure, in via residuale, in formato cartaceo, secondo le modalità da concordare a cura delle figure di riferimento di cui al successivo articolo 5.

Articolo 3

Completezza delle domande trasmesse all'INPS e successiva lavorazione

1. In caso di completezza dei dati acquisiti dall'INPS inerenti alle singole domande ai sensi delle disposizioni seguenti, l'Istituto subentrerà nella definizione dell'istruttoria, emissione e notifica dei relativi provvedimenti e adempimenti utili all'aggiornamento e correzione della posizione assicurativa.
2. Le pratiche saranno considerate complete se nei fascicoli digitalizzati saranno presenti i seguenti elementi minimi per tipologia di domanda:
 - a) per tutte le tipologie di domande: dati anagrafici del richiedente, come indicato all'articolo 2; tipologia di domanda; data della domanda (protocollo Ufficio MIG); qualifica del richiedente alla data della domanda; stato matricolare per accredito servizio di leva o relativa autocertificazione; eventuali altri provvedimenti già emessi dal MIG;
 - b) in aggiunta per riscatti laurea e titoli universitari: data di iscrizione al 1° anno accademico del corso di studi o relativa autocertificazione; durata legale del corso di studio o relativa autocertificazione; data conseguimento titolo e Università e Facoltà presso cui il titolo è stato conseguito o relativa autocertificazione; per le domande presentate entro l'11 luglio 1997, certificazione attestante che il titolo di studio è condizione necessaria per l'ammissione in servizio o relativa autocertificazione;
 - c) in aggiunta per i riscatti servizi e periodi: certificato attestante i periodi oggetto di riscatto (dal....al...);

- d) in aggiunta, per ricongiunzioni e computi, presenza richiesta di modello TRC o CER alla Gestione privata INPS e, per la definizione dei computi, il certificato dei servizi pre-ruolo resi.
3. L'INPS si riserva di chiedere al MIG l'invio telematico dello stato matricolare aggiornato, se indispensabile a definire le pratiche.
 4. L'INPS provvederà a propria cura a notificare i provvedimenti a tutti i soggetti interessati; in caso di prestazioni con onere a carico del richiedente provvederà alla notifica dei provvedimenti e dei piani di ammortamento anche agli uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 5. Nel caso di incompletezza dei dati definiti nel precedente comma 2, l'INPS invierà richieste di integrazione della documentazione o delle informazioni già presenti al MIG e quest'ultimo si impegna a dare riscontro entro 15 giorni lavorativi con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui al successivo articolo 5. Il Ministero collaborerà allo stesso modo nel caso di richieste INPS relative a decreti già emessi.
 6. L'INPS dovrà procedere alla sistemazione complessiva della posizione assicurativa dei dipendenti del MIG fino alla data della domanda ante subentro, definire le pratiche ante subentro e procedere alle altre sistemazioni e correzioni dei dati in estratto conto relative ai periodi successivi fino all'aggiornamento completo.

Articolo 4

Gestione contenzioso

1. Spettano al Ministero la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria nonché di richieste di riesame riguardanti propri provvedimenti già emessi - compresi i decreti di cui all'articolo 2 comma 7 - prima del trasferimento della competenza all'INPS relativo alla singola domanda.
2. Spettano all'INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti i propri provvedimenti emessi in esecuzione della presente convenzione.
3. Nel caso di contenzioso giudiziario, il MIG si impegna a fornire la documentazione in originale per la costituzione in giudizio, entro 20 giorni dalla richiesta dell'INPS e con le modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui al successivo art.5.
4. Spettano al MIG la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dal MIG prima della data di acquisizione della competenza sulla singola pratica da parte dell'INPS.
5. Spettano all'INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dall'INPS successivamente alla data di acquisizione della competenza sulla trattazione delle pratiche trasmesse dal MIG in esecuzione delle presente convenzione.

Articolo 5

Figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo d'intesa

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.
2. In particolare, rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi attività necessaria per la soluzione di problematiche inerenti all'aggiornamento delle posizioni assicurative dei dipendenti del Ministero.
3. Le *Parti* nominano un proprio *Referente tecnico* responsabile della gestione dello scambio informativo tra le *Parti*, quando eseguito in maniera automatizzata, inclusa la sicurezza dello scambio.
4. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione sono indicati nell'allegato n. 1 alla Convenzione stessa. Eventuali modifiche ai dati contenuti nello stesso allegato saranno oggetto di successiva comunicazione tra le *Parti* tramite PEC.

Articolo 6

Obblighi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

1. Ciascuna delle *Parti* è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati effettuato in attuazione della presente Convenzione avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché del decreto legislativo n. 101/2018.
2. Le *Parti* cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.
3. Le *Parti* si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dall'articolo 5 e 6 del citato Regolamento UE. Garantiscono, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
4. In conformità a quanto sopra, le *Parti* provvederanno ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di soggetti autorizzati, avranno accesso ai dati personali acquisiti per effetto del presente accordo.
5. L'INPS, con separato atto, nomina POSTEL S.p.A quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento per l'esecuzione di

parte delle attività oggetto del presente accordo. L'atto di nomina di POSTEL S.p.A. come Responsabile del Trattamento dati obbliga la società ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle eventuali modalità che verranno impartite da INPS nonché secondo gli standard di sicurezza previsti dalla normativa.

6. Le Parti si impegnano ad informare l'utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto della presente accordo ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.
7. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

Articolo 7

Oneri Finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente convenzione, per quanto di rispettiva competenza, restano in capo a ciascuna delle parti.
2. Gli oneri per la digitalizzazione dei dati presenti nei fascicoli pensionistici del MIG e delle domande ante subentro giacenti presso il MIG, la cui competenza viene trasferita all'INPS, sono a carico dell'Istituto.

Articolo 8

Validità, efficacia e recesso

1. La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà una durata triennale o quella diversa necessaria alla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 comma 1.
3. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, dandone preavviso al Ministero con comunicazione via PEC almeno tre mesi prima, nell'ipotesi di una sistematica inosservanza degli adempimenti di cui all'articolo 3 da parte del Ministero.
4. Al fine di qualificare in modo inequivoco l'evento relativo alla "sistematica inosservanza", si farà riferimento ad almeno cinquanta (50) richieste di informazioni e dati integrativi rimaste inevase per almeno due mesi.
5. Il Ministero si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, dando congruo preavviso all'Inps con comunicazione via PEC, nell'ipotesi di una grave inosservanza degli adempimenti di cui all'articolo 2 da parte dell'INPS.
6. Nel caso di recesso dalla presente convenzione, la competenza relativa alle domande c.d. ante subentro non ancora definite, sarà demandata al MIG e, di conseguenza, i relativi fascicoli digitalizzati saranno restituiti al Ministero.

Articolo 9

Informazione al personale interessato

1. A seguito della firma della Convenzione, il MIG si impegna a darne comunicazione al proprio personale tramite i propri canali di comunicazione interna, informando della progressiva acquisizione di competenza sulle pratiche ante subentro da parte dell'Inps e che i piani di ammortamento, per le prestazioni con onere a carico del richiedente, saranno comunicati in sede di notifica del relativo provvedimento all'utente interessato; il MIG informerà altresì i propri dipendenti che, per espressa disposizione dell'INPS, il provvedimento, se non rifiutato entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica, sarà considerato tacitamente accettato secondo l'istituto del silenzio assenso; tale termine dovrà parimenti essere osservato per effettuare il pagamento del contributo in un'unica soluzione, in mancanza del quale si provvederà alla rateizzazione mensile dell'onere.
2. L'INPS informerà il MIG ogni sei mesi sulla progressiva lavorazione delle domande e delle posizioni assicurative, secondo le modalità individuate dai Responsabili della Convenzione, di concerto con la Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti.

Ministero della Giustizia

INPS

Allegato 1

FIGURE DI RIFERIMENTO DELL' INPS E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Figure di riferimento dell'INPS

Responsabile della convenzione: Carla Guglielmino (Dirigente dell'Area manageriale "Gestione e coordinamento attività relative al Ministero della Giustizia" del Progetto Estratto Conto dipendenti pubblici)

- Telefono: 06.59057533
- e-mail: carla.guglielmino@inps.it

Referente tecnico: Gianluigi Raiss (Dirigente Area Sistema Unico Anagrafico e Conto Assicurativo Generalizzato - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi)

- telefono: 06.59053829
- e-mail: gianluigi.raiss@inps.it

PEC: Progetto.ecodipendentipubblici@postacert.inps.gov.it

Figure di riferimento del Ministero della Giustizia

Responsabile della convenzione: dr.ssa Annamaria Serravezza, dirigente ufficio V Pensioni del Ministero.

- telefono:
- e-mail: annamaria.serravezza@giustizia.it

Referente tecnico: nome e cognome

- telefono:
- e-mail:

PEC: uff5.dgpersonale.dog@giustiziacert.it.